



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 21/01/2016**

### CORECOM PUGLIA

Approvazione della graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti dall'art.45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni - Anno 2012. Recepimento sentenza n. 4528/2015 del Consiglio di Stato del 16 luglio 2015.

L'anno 2015 addì 21 del mese di Dicembre, nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40 - Bari, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, riunito in seduta permanente, previa regolare convocazione, nelle persone del sigg.

---

Presente Assente

---

Felice Blasi Presidente X  
Antonella Daloiso Vice presidente X  
Elena Pinto Vice Presidente X  
Stefano Cristante Componente X  
Adelmo Gaetani Componente X

### IL COMITATO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n.448, avente ad oggetto "Misure di Finanza pubblica per la.31 stabilizzazione e lo sviluppo, art.45, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.285 del 4 dicembre 2004, avente ad oggetto "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.45 comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 17 gennaio 2013 recante "Bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2012 alle emittenti televisive locali";

Vista la graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti dall'art.45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e

ss.mm.ii., approvata con delibera n. 23 del 15.11.2013 dal Comitato regionale per le Comunicazioni;

Premesso che alla precitata delibera Corecom, è stato opposto ricorso dalla società Canale 7 srl; In data 18 ottobre u.s., è pervenuta al Corecom Puglia, la sentenza n. 4528/2015 del Consiglio di Stato, relativa al ricorso numero di registro generale 1592 del 2015, proposto dalla precitata emittente, che al punto 26 reca quanto segue:

“non appare verosimile, salvi gli esiti di ulteriore approfondita verifica da parte del Corecom, che tutti i dipendenti dichiarati full time si siano assentati nel 2011 per lunghi e reiterati periodi (anche 9/10 giorni al mese), in tutti i mesi dell’anno, senza alcuna giustificazione, senza incorrere in alcuno dei provvedimenti disciplinari di cui all’art. 64 del C.C.N.L. e senza essere licenziati”;

“non appare nemmeno verosimile, salvi gli esiti di una ulteriore approfondita verifica da parte del Corecom, che tutti i dipendenti nel 2011 si siano assentati contemporaneamente, negli stessi e per diversi giorni, considerata la complessità dell’esercizio dell’attività televisiva, fatta di giornali, programmi e approfondimenti quotidiani”;

Atteso che la precitata sentenza del Consiglio di Stato ha disposto, tra l’altro, che “ i provvedimenti impugnati devono essere annullati, per difetto di istruttoria, competendo al Corecom, anche mediante l’ausilio della Direzione Territoriale del Lavoro di Brindisi, di accertare nuovamente la veridicità dei dati esposti da TRBC srl, sulla base di un’adeguata, attenta e approfondita istruttoria nei termini sopra esposti” nonché di verificare, per l’anno 2011, “con maggiore approfondimento, la tipologia dei rapporti contrattuali, il numero delle ore lavorate, le percentuali effettive del part time” in quanto “non appare verosimile che tutti i dipendenti sottoelencati si siano assentati per lunghi e reiterati periodi (anche 9/10 giorni al mese) in tutti mesi dell’anno, senza alcuna giustificazione, e senza incorrere in alcuno dei provvedimenti disciplinari di cui all’art. 64 del C.C.N.L. e senza essere licenziati”.

Vista la delibera Corecom n. 73 del 16 Ottobre 2015 avente ad oggetto “Annullamento della deliberazione di approvazione della graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti dall’art.45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni. - Anno 2012, n.23 del 15.11.2013. Recepimento sentenza n. 4528/2015 del Consiglio di Stato del 16 luglio 2015.” con la quale il Comitato ha proceduto ad annullare la delibera 23 del 15.11.2013;

Vista la nota Corecom prot. 20150019720 del 26.10.2015 con la quale, alla direzione Territoriale del Lavoro di Brindisi, è stato chiesto di verificare le assenze ingiustificate dei dipendenti dell’emittente televisiva TRBC, in ottemperanza a quanto riportato nella precitata sentenza;

Visti gli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione territoriale del lavoro di Brindisi, giusta nota prot. 29962 del 14.12.2015, dalla quale è emerso che l’imponibile previdenziale registrato sul LUL e consequenzialmente denunciato all’Istituto, è stato calcolato su un numero di giornate (o di ore per i dipendenti part-time) inferiore a quelle previste dal contratto di lavoro;

All’unanimità

**DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di riapprovare la graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti dall’art.45, comma 3, della legge 23

dicembre 1998 n.448 e successive modifiche ed integrazioni anno 2012;

- di non considerare al fine dell'attribuzione del punteggio relativo al personale dell'emittente TRBC le giornate di assenza ingiustificata per le quali non è stata corrisposto né trattamento retributivo né contributivo;

- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale dei Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiotelevisiva, per il seguito di propria competenza;

- di dare atto che viene fatta salva ogni modifica che per conoscenza e competenza, il Ministero SE vorrà apportare in sede di verifica;

vdi pubblicare la graduatoria delle emittenti televisive così come riportata nell'allegato A), sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Presidente

Felice Blasi